



Stabilizzazioni LSU dentro il Decreto Madia

Un risultato ottenuto grazie all'azione di lotta dei lsu organizzati con USB e ad ogni istanza che questa organizzazione sindacale puntualmente ha condotto sui tavoli di trattativa a livello regionale e nazionale. Sono prorogate per gli anni 2018/2020 le disposizioni Legge n. 147/2013, che a seguito del blocco delle assunzioni negli enti locali, fino a dicembre 2016 non hanno prodotto assunzioni LSU generalizzate.

PER LE ASSUNZIONI 2018/2020 LA NORMA C'E', ora il GOVERNO APPROVI IL DECRETO SULLE RISORSE .

Le ricadute positive di questa norma avranno effetti veri quando questa cornice sarà riempita di contenuti, vale a dire: approvazione entro 2017 DPCM per la quantificazione delle risorse statali destinate alle assunzioni a tempo indeterminato, ricognizione delle risorse regionali destinate alla stabilizzazione, quantificazione delle risorse locali già impegnate in bilancio per la spesa del lavoro flessibile, ossia i soldi erogati dagli enti per le integrazioni orarie lsu, volontà degli enti a rideterminare il fabbisogno di personale sul numero dei lsu da stabilizzare.

Testo della nuova norma approvata dal Consiglio dei Ministri, relativo alle stabilizzazioni dei precari lsu **Dlgs n.75/2017 art 20, comma 14: Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020.** Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni.** Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.

(si riportano i commi citati per avere chiaro il quadro normativo di riferimento).

209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **previa ricognizione** della normativa vigente in materia, **dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori** di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.

211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, **sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato**, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 209 e 210, **anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali**, ma in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di



Stabilizzazioni LSU dentro il Decreto Madia

assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti delle facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.